Camera di Commercio
Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 90 DEL 14/11/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE: INTRODUZIONE DELL' ISTITUTO RECLAMO/MEDIAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama:

- lo Statuto Camerale adottato con Delibera di Consiglio n. 13/2011, in particolare l'articolo 10, sulle materie di competenza del Consiglio, e l'articolo 15 comma 1 lettera h) sulla competenza della Giunta all'emanazione di Regolamenti;

- la delibera n 46/2016 con la quale la Giunta ha adottato il nuovo Regolamento camerale di disciplina in merito alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale, redatto in conformità al DM 54/2005 " Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio", emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma2, della legge 21 febbraio 2003 n. 27;

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0232228 del 13/07/2016 che recepisce il Decreto Legislativo n.156/2016 che ha apportato importanti modifiche ad alcune disposizione del Dlgs n. 546/1992 in materia di processo tributario.

Il Presidente passa, a questo punto, la parola al Segretario Generale Dr. Roberto Camisi che ponendo l'attenzione all'articolo 9 comma1) del Dlgs 156/2016 chiarisce che:

- a decorrere dal 01 gennaio 2016 si applica l'istituto del reclamo/mediazione a tutte le controversie tributarie di importo fino a ventimila euro di valore, anche se è parte in giudizio un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate;

- l'istituto del reclamo mediazione in ambito tributario si configura quale strumento obbligatorio deflativo del contenzioso, che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché la verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua dinanzi al giudice;

- la nota del Ministero sopra richiamata dettaglia e specifica alcuni aspetti della concreta operatività dell'istituto in parola con riferimento alla fattispecie del diritto annuale.

Il Segretario Generale continua precisando che al fine di adeguare i comportamenti della Camera di Commercio di Lucca in materia di contenzioso tributario inerente il diritto annuale all'istituto del reclamo/mediazione, come formulato dalla normativa sopra richiamata, si rende necessario modificare opportunamente il regolamento camerale approvato con Delibera di Giunta n. 46/2016.

Propone dunque alla Giunta di integrare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale di cui alla Delibera 46/2016, introducendo il nuovo articolo 11 bis per la disciplina dell'istituto del reclamo/mediazione.

LA GIUNTA

- udite le esposizioni del Presidente e del Segretario Generale;

- condivisa la proposta del Segretario Generale di modificare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale con riferimento all'introduzione dell'art.11 bis per la disciplina dell'istituto del reclamo/mediazione;

- condiviso il testo di Regolamento nella nuova versione così modificata che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- ad unanimità di voti dei presenti;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale introducendo il nuovo Art. 11bis.

2. di adottare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale secondo il nuovo testo come sopra modificato e che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli